



Altamura-da Vinci



Distretto Scolastico 32

Via Gen. F. Rotundi, 4
71121 FOGGIA
Centr. 0881/720283
Pres. 0881/721195
Fax 0881/772196

Chimica, Materiali e Biotecnologie.
Elettronica ed Elettrotecnica - Elettrotecnica ed Automazione Progetto Sirio
(corso serale).
Informatica e Telecomunicazioni - Informatica (corso serale).
Meccanica, Meccatronica ed Energia - Meccanica Progetto Sirio (corso serale).
Trasporti e logistica.

Via G. Imperiale, 50
71122 FOGGIA
Centr. 0881/687527
Pres. 0881/684014
Fax 0881/687528

REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVATO IL 20/12/2024

Art. 1

Scopo fondamentale del regolamento è quello di favorire la massima funzionalità del Consiglio d'Istituto. Spetta al Presidente dirigere i lavori del Consiglio adottando i provvedimenti più opportuni per un ordinato svolgimento delle riunioni, nel rispetto delle regole democratiche che garantiscono a tutti i Consiglieri uguale diritto di partecipazione.

Art.2

Il Consiglio d'istituto è convocato entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Dirigente Scolastico, salvo diverse disposizioni di legge.

Art.3

Il Consiglio d'istituto è presieduto da uno dei membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, come previsto dal D. Lgs. n. 297 del '94 T. U. "è eletto il più anziano". Può essere eletto anche un vice presidente.

Art.4

Il Consiglio d'istituto procede alla elezione del presidente – nonché, nell'ordine, dei Componenti elettivi della Giunta Esecutiva e del vice presidente nel corso della prima riunione. Per quanto riguarda la composizione e le attribuzioni della Giunta Esecutiva, si vedano gli artt. 8 (comma 7-8) e 10 (comma 10) del D.L. 16/4/94 n. 297. Perché le riunioni siano valide, i presenti devono essere in numero non inferiore alla metà più uno dei membri del Consiglio. Il regolamento del Consiglio sarà approvato nella prima riunione utile dopo l'insediamento.

Art.5

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori, del personale docente e non docente nella Giunta Esecutiva, ogni consigliere potrà esprimere il proprio voto per un solo nominativo di ciascuna componente. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a una votazione di ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, verrà eletto il membro che ha ottenuto più preferenze nelle elezioni. Se permangono le condizioni di parità, si procederà al sorteggio.

Art. 6

Il presidente, il vicepresidente e i membri eletti della Giunta Esecutiva restano in carica per tutta la durata del Consiglio, ovvero tre anni scolastici, salvo perdita dei requisiti o per dimissioni.

Art. 7

Il Consiglio d'istituto si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione, come previsto dall'art. 8, comma 9 del D.L. 16/4/94 n. 297 e compatibili con gli impegni di lavoro dei membri, su convocazione del suo presidente.

Il consiglio può essere convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisa la necessità, oppure, se non sia già prevista una riunione entro i quindici giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri eletti, o la Giunta Esecutiva, o in caso di urgenza il Presidente della Giunta Esecutiva.

Art.8

La convocazione deve essere affissa all'albo dell'Istituto e pubblicata sul sito internet della scuola e inviata a tutti i consiglieri, tramite posta elettronica, con un preavviso di norma di cinque giorni lavorativi, con lettera in cui siano indicati l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione. In caso di urgenza eccezionale, la convocazione potrà avvenire con preavviso di almeno ventiquattro ore con fonogramma (che la segreteria è tenuta ad effettuare con ordine prioritario rispetto al lavoro di ordinaria amministrazione).

Art.9

Insieme alla convocazione della riunione del Consiglio d'Istituto, e in ogni caso almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione stessa, la segreteria deve mettere a disposizione di ciascun consigliere la documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno da discutere, unitamente ad eventuali rettifiche al verbale della riunione precedente che verrà approvato nel corso della seduta.

ART. 10

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate (come previsto all'art. 1 della C.M. 105/75).

Art. 11

La variazione dell'ordine del giorno è possibile solo se adottata a maggioranza assoluta dei presenti. Nuovi argomenti possono essere inseriti nell'ordine del giorno e posti in discussione solo se relativi a problemi urgenti, sorti dopo l'invio della convocazione, purché la proposta sia fatta all'inizio della seduta e sia approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art.12

Il Consiglio d'istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza, ossia della metà più uno dei componenti in carica. La funzione di segretario, al fine di redigere il verbale della seduta stessa, è affidata dal Presidente

ad uno dei componenti. Il segretario procede all'appello nominale. Accertata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro i trenta minuti dall'ora della convocazione, il presidente dichiara non valida la seduta e ne fa dare atto a verbale. In questo caso, prima di sciogliere la seduta, il presidente indica il giorno, l'ora della successiva convocazione. Il verbale approvato nella seduta dovrà essere consegnato al Direttore SGA per la pubblicazione all'Albo che dovrà avvenire entro i cinque giorni dalla seduta stessa.

Art. 13

Alle riunioni del Consiglio d'istituto potranno essere invitati con facoltà di parola, gli specialisti di cui all'art.8, comma 5 del D.L. 16/4/94 n. 297, e altre persone in relazione a specifici argomenti, su richiesta di un membro del Consiglio e della Giunta.

Art. 14

Il Consiglio d'istituto ha potere deliberante sulle materie previste dall'art. 10, commi da 1 a 10 del T.U., D.L. 16/4/94 n. 297. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art. 37, commi 2,3,4 del D.L. 16/4/94 n. 297), per tutte le restanti situazioni la votazione è palese.

Art. 15

Le delibere del Consiglio d'istituto devono essere eseguite di norma entro due mesi dalla data della deliberazione stessa. In caso di difetto o impedimento, la delibera deve tornare tempestivamente in Consiglio per eventuali modifiche o annullamenti. A norma dell'art. 8, comma 7 e dell'art. 10 del D.L. 16/4/94 n. 297, il Dirigente Scolastico, in qualità di presidente della Giunta Esecutiva, è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali. A norma dell'art. 8, comma 7 e dell'art. 10 del D.L. 16/4/94 n. 297, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), nella sua qualità di segretario della Giunta Esecutiva, cura l'esecuzione pratica delle delibere e provvede alle relative liquidazioni e ai pagamenti.

Art. 16

Per la preparazione del Programma Annuale e la relativa approvazione, il DSGA dovrà mettere a disposizione in visione di tutti i membri del Consiglio d'istituto e della Giunta Esecutiva, possibilmente con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della convocazione, gli atti e i documenti ufficiali relativi alla formazione del Conto Consuntivo e del Programma Annuale.

Art. 17

A norma dell'art. 38 del D.L. 16/4/94 n. 297, i membri eletti che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio d'istituto, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 35 del medesimo Decreto legge.

Art. 18

A norma dell'art. 35 del D.L. 16/4/94 n. 297, per la sostituzione di membri elettivi del Consiglio d'istituto, venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive se necessarie per il funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 19

Ai sensi dell'art. 42 del T.U., alle sedute del Consiglio d'istituto, quando non siano in discussione argomenti concernenti persone, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8/6/90 n. 142, la cui identità dovrà essere accertata dal presidente. Tenendo presente la capienza e l'idoneità dei locali disponibili, qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. Chiunque degli elettori faccia richiesta al Presidente per assistere alla seduta del Consiglio, dovrà formalizzare domanda scritta entro tre giorni dalla data della seduta stessa.

Art. 20

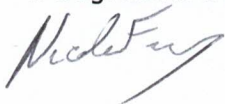
Ai sensi dell'art. 43 del T.U. le delibere del Consiglio d'Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola e, sul sito internet della scuola, entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori, dopo l'approvazione, sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 7/8/1990 n. 241 e successive.

Art. 21

Il Consiglio d'istituto con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti potrà modificare o sopprimere una o più disposizioni del presente regolamento e integrarlo con l'aggiunta di nuove disposizioni. Qualsiasi delibera adottata in contrasto con il presente regolamento sarà nulla. Per quanto non contemplato, si rimanda alle disposizioni di legge in vigore.

Foggia, 20/12/2024

Il Segretario del C.d.I.



IL Presidente del C.d.I

